



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEO

TITOLO I

**NORME PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEO E DELLE
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA**

CAPO I

Norme elettorali generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Capo si applicano, salve specifiche disposizioni diverse, alle elezioni degli organi di governo e delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo. Le norme contenute nel presente capo si applicano, salve specifiche disposizioni diverse, alle elezioni degli organi di governo, delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo e della rappresentanza dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

Art. 2

Indizione delle elezioni

1. L'organo competente ad indire le elezioni, volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando reso pubblico mediante pubblicazione nel sito d'Ateneo.
2. Salvo quanto previsto per le elezioni delle rappresentanze studentesche disciplinate dal Titolo II del presente regolamento, è vietato lo svolgimento di elezioni nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre.
3. Le designazioni elettive avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto al voto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare, con arrotondamento per eccesso oltre lo 0,5

Art. 3

Presentazione delle candidature

1. Le candidature accompagnate da un programma, ove previste, dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui ai successivi articoli relativi alle singole procedure elettorali.
2. Qualora al termine del procedimento per la presentazione delle candidature non sia stata presentata alcuna candidatura, fatte salve particolari disposizioni relative a specifiche procedure elettorali, risulteranno eleggibili tutti coloro che hanno titolo a ricoprire la carica ai sensi delle norme vigenti, dello Statuto e del presente Regolamento. In questa ipotesi la procedura elettorale si svolgerà interamente secondo l'iter previsto dalle singole norme del presente Regolamento, senza vincoli di candidature.

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

1. Se non diversamente disposto da particolari disposizioni del presente regolamento, il personale che non presta servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato in congedo o aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, ha diritto al solo elettorato attivo.
2. E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trova sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
3. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori a tempo indeterminato e gli incaricati stabilizzati ai professori associati.
4. L'elettorato attivo e passivo è determinato alla data del primo giorno in cui si svolgono le elezioni.

Art. 5

Elenco elettorato

1. L'elenco degli elettori degli organi centrali e' pubblicato nel sito di Ateneo, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.
2. Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato, può ricorrere entro cinque giorni dalla pubblicazione, all'organo che ha indetto le elezioni. Tale organo decide nei successivi cinque giorni.

Art. 6
Seggi elettorali

1. L'organo competente ad indire le elezioni provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
2. Ogni seggio e' composto, di norma, da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario verbalizzante, che saranno scelti dall'organo competente ad indire le elezioni, tra il personale docente e tecnico amministrativo dell'Università.
3. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano per ruolo. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7
Commissione elettorale centrale

1. Per le elezioni del Rettore e del Senato Accademico, e' costituita una Commissione Elettorale Centrale, di durata triennale, nominata dal Senato Accademico, con il compito di decidere sui ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni, di verificare la regolarità dei risultati elettorali, nonché di svolgere le altre funzioni che le siano attribuite dal presente Regolamento.
2. La Commissione Elettorale Centrale e' composta da un professore ordinario, che la presiede, da un professore associato, da un ricercatore e da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 8
Svolgimento delle votazioni e scrutinio

1. I seggi restano aperti, nei locali stabiliti, per non più di due giorni consecutivi. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e' fissato dall'organo competente a indire le elezioni. All'interno dei seggi dovranno essere disponibili, l'elenco nominativo dell'elettorato attivo e passivo e, ove previsto dei candidati, predisposti almeno 3 giorni prima della data delle votazioni.
2. Sono ammessi a votare, nel rispetto del principio della segretezza del voto, gli elettori che presentino un documento di riconoscimento valido ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, provvederà ad annotare gli estremi del documento sull'apposita colonna di identificazione della lista dei votanti.
4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio, nel caso conosca personalmente l'elettore, ne può attestare l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

5. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, dopo averlo fatto firmare, gli consegna la scheda elettorale perché possa esprimere il voto di preferenza all'interno di apposita cabina.
6. L'elettore fisicamente impedito può essere ammesso al voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dai competenti uffici delle A.S.L. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
7. terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono al conteggio di coloro che hanno votato e allo spoglio delle schede.
8. Sono nulle le schede che non risultano timbrate e firmate da un componente del seggio o che recano segni o scritte, tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure contengono voti di preferenza eccedenti il numero massimo previsto o voti espressi in modo equivoco.
9. Al termine dello scrutinio, il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale, comprensivo dell'apposito verbale redatto per le operazioni di voto e di scrutinio, all'organo che ha indetto le elezioni o alla Commissione Elettorale Centrale, in caso di elezione del Rettore o del Senato Accademico, i quali procederanno, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, alla verifica della regolarità degli atti e alla trasmissione dei risultati elettorali, all'organo competente a proclamare gli eletti, per gli adempimenti successivi.
10. Se non diversamente stabilito da particolari disposizioni del presente regolamento, le votazioni sono valide se vi hanno preso parte più di un terzo degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali non è richiesto un quorum partecipativo. In caso di invalidità delle votazioni per mancanza del quorum partecipativo, le votazioni sono ripetute entro quindici giorni. La seconda votazione è valida indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.
11. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.

Art. 9

Elezioni ad opera di organi collegiali

1. In caso di elezioni di competenza di organi collegiali, si procede alle votazioni se è presente la maggioranza dei componenti dell'organo. I componenti assenti per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che hanno presentato una valida giustificazione, non sono computati ai fini della determinazione del numero legale. Ove non si raggiunga tale maggioranza, l'organo è riconvocato entro i tre giorni successivi.
2. La prima votazione è valida se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. La seconda votazione è valida indipendentemente dal numero di coloro che esercitano il diritto di voto.
3. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere non meno di cinque e non più di dieci giorni.

Art. 10

Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti coloro che ottengono le maggioranze di voto richieste, secondo le modalità indicate negli articoli successivi. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.
2. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia titolo a partecipare, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

CAPO II

Il Rettore

Art. 11

Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore e' eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane.
2. L'elettorato passivo è riconosciuto ai docenti in regime di tempo pieno, valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. 240/2010, che assicurino un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.
3. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori di ruolo in servizio;
 - b) ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - c) agli assegnisti di ricerca e ai ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e

24 della L. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria. Qualora i voti espressi siano inferiori al 10% del totale della categoria, il peso attribuito a ciascun voto sarà pari a 1;

- d) al personale tecnico amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) agli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di corso di studio o di classe, nei Consigli di Facoltà, nei Collegi delle scuole di dottorato e nei Consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b), c) e d) con le relative ponderazioni. Qualora il numero degli studenti che partecipano al voto sia superiore al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b), c) e d) con le relative ponderazioni, il voto della componente studentesca resta comunque ponderato in misura pari al 15%.

Art. 12

Indizione elezioni

1. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il professore ordinario decano per ruolo, indice le elezioni stabilendo le date per le votazioni e per l'eventuale votazione con sistemi di ballottaggio. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere non meno di 10 e non più di 15 giorni. Tra la seconda votazione e il ballottaggio non dovranno intercorrere più di sette giorni.
2. Con lo stesso bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, da pubblicarsi nel sito di Ateneo, dovranno essere costituiti uno o più seggi elettorali ed indicati i luoghi in cui avranno sede il seggio o i seggi nonché l'orario di apertura e di chiusura degli stessi.

Art. 13

Presentazione delle candidature alla Commissione elettorale centrale

1. Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Altre candidature possono essere presentate nei primi cinque giorni successivi alla prima votazione. In ogni caso il Decano renderà subito noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione nel sito d'ateneo. Non saranno ritenuti validi, ai fini dell'elezione, voti relativi a nominativi non contenuti in tali elenchi.
2. Qualora non siano state presentate candidature, il Decano rinvia le elezioni per non più di 15 giorni. Qualora, nonostante il rinvio, non siano state presentate candidature, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 14
Votazioni

1. Nelle prime due votazioni il Rettore e' eletto fra i candidati a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione anche nella seconda votazione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulterà ammesso al ballottaggio o eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Nel ballottaggio è eletto Rettore il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Art. 15
Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal Decano, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale centrale. Il decano ne comunica il nominativo al Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, per l'emanazione del relativo decreto di nomina.

Art.16
Sostituzioni in corso di mandato

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Rettore o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le elezioni del nuovo Rettore sono indette dal professore ordinario decano per ruolo, entro 60 giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia. Il procedimento segue le regole indicate negli articoli precedenti.

CAPO III
IL SENATO ACCADEMICO

Art. 17
Indizione delle elezioni

1. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato delle rappresentanze nel Senato Accademico indicate dall'art. 12, comma 3 dello Statuto, il Rettore indice le elezioni con apposito decreto da pubblicare nel sito di ateneo.
2. Il decreto indica le date delle elezioni, il numero dei seggi elettorali da costituire, l'orario di apertura e di chiusura degli stessi e il numero degli eligendi per ciascuna categoria rappresentata.
3. L'elezione avviene in due turni elettorali. Nel primo turno si procede all'elezione dei direttori di dipartimento e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) e d) dello Statuto. Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti si procede all'elezione della componente docente indicata all'art. 12, comma 3 lett. b) dello Statuto.
4. Le modalità di indizione e svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche sono disciplinate nel Titolo II del presente regolamento.

Art. 18
Collegi elettorali

1. L'elezione dei direttori di dipartimento di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) dello Statuto, avviene fra i Direttori dei dipartimenti aggregati in collegi distinti per Facoltà. Ogni collegio di Facoltà esprime un Direttore. Risultano eletti i sei Direttori di dipartimento che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascun collegio di appartenenza. L'elettorato attivo è definito nel successivo art. 19.
2. L'elezione dei docenti di ruolo di cui all'art. 12, comma 3 lett. b) dello Statuto, avviene in collegi distinti per aggregazioni dipartimentali così definiti:
 - 1^a collegio, risultante dall'aggregazione delle aree di ingegneria ed architettura e rappresentato, in prima applicazione, dai dipartimenti di: Ingegneria civile, ambientale e architettura; Ingegneria elettrica ed elettronica; Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali.
 - 2^a collegio, risultante dall'aggregazione delle aree linguistica, filosofica, storica ed archeologica e rappresentato, in prima applicazione, dai dipartimenti di: Pedagogia, psicologia, filosofia; Filologia, letteratura, linguistica; Storia, beni culturali e territorio.
 - 3^a collegio, risultante dall'aggregazione delle aree economiche, aziendali, giuridiche e politico sociali rappresentato, in prima applicazione, dai dipartimenti di: Giurisprudenza; Scienze economiche ed aziendali; Scienze sociali e delle istituzioni.
 - 4^a collegio, risultante dall'aggregazione delle aree chimica, fisica, matematica, informatica e scienze della terra rappresentato, in prima applicazione, dai dipartimenti di: Fisica; Scienze chimiche e geologiche; Matematica ed informatica.
 - 5^a collegio, risultante dall'aggregazione delle aree sanitaria, biologica, farmaceutica e delle scienze naturali rappresentato, in prima applicazione, dai dipartimenti di: Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare; Scienze chirurgiche; Scienze mediche; Scienze biomediche; Scienze della vita e dell'ambiente.

Ciascun collegio interdipartimentale esprime due docenti di ruolo, ad eccezione del quinto collegio che ne esprime tre. Risultano eletti, in ciascun collegio di appartenenza, i docenti appartenenti a dipartimenti diversi, che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. In caso di modifiche delle Facoltà o di modifiche nella composizione dei dipartimenti, che comportano sostanziali alterazioni nella composizione dei collegi sopra indicati, il Senato Accademico può procedere alla ridefinizione dei medesimi ed alla contestuale modifica del presente regolamento.

Art. 19

Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione dei direttori di dipartimento di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) dello Statuto, hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti di ruolo: professori straordinari, ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato, assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento ed incaricati stabilizzati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo alla data delle votazioni. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, rivestono la carica di direttore di dipartimento e che ricoprono un incarico d'insegnamento nel collegio elettorale.
2. Ogni docente vota nel collegio della Facoltà che coordina i corsi nei quali ricopre un incarico di insegnamento. I docenti con incarichi di insegnamento in diverse Facoltà, votano nel collegio della Facoltà nella quale hanno il maggior carico didattico, in termini di CFU. In caso di parità di carico didattico, devono manifestare la loro opzione al Rettore per una Facoltà all'inizio dell'anno accademico, ove ciò non sia possibile, almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni. Tale opzione va fatta, con le stesse modalità, anche da parte dei docenti senza incarico di insegnamento. Ai fini dell'elettorato passivo, in caso di dipartimenti aggregati in più Facoltà, ciascun direttore di dipartimento esprime al Rettore, all'inizio dell'anno accademico, ove ciò non sia possibile almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni opzione per il collegio di una Facoltà. I soggetti che non esprimono l'opzione nei termini sopra indicati, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo.
3. Ai fini dell'elezione dei docenti di ruolo di cui all'art. 12, comma 3 lett. b) dello Statuto, hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti: professori straordinari, ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento ed incaricati stabilizzati, in servizio nell'Ateneo alla data delle votazioni, afferenti ai dipartimenti inseriti nel collegio. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, possono essere eletti tutti i docenti di ruolo, che appartengono a dipartimenti diversi da quelli cui appartengono i direttori di dipartimento, eletti nel primo turno elettorale e tutti i docenti di ruolo, che non ricoprono il ruolo di Direttore di dipartimento, Presidente del consiglio di facoltà e Coordinatore di corso di studio o di classe e che appartengono a dipartimenti diversi da quelli cui appartengono i direttori di dipartimento, eletti nel primo turno elettorale. Se ricoprono tale ruolo al momento dell'elezione dovranno rinunciare alla carica.
4. Ai fini dell'elezione delle componenti di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) e b) dello Statuto possono essere eletti i docenti in regime di tempo pieno, valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. 240/2010 e che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.
5. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, ha diritto all'elettorato attivo e passivo tutto il personale di ruolo, non docente, di ogni area

funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici che, alla data delle votazioni rivestono tale qualifica.

6. L'eleggibilità nel Senato Accademico è riservato a coloro che non si trovano in una delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 56 della Statuto.

Art. 20

Sostituzioni in corso di mandato

1. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica da parte di uno dei direttori di dipartimento del Senato, di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) dello Statuto, il Direttore neo eletto subentra al Direttore uscente, nell'ambito della medesima componente, senza dar luogo ad elezioni suppletive.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica da parte di uno dei docenti del Senato, di cui all'art. 12, comma 3 lett. b) dello Statuto, il Rettore indice entro 30 giorni, limitatamente alla componente da sostituire, elezioni suppletive.
3. Coloro che risultano eletti ai sensi dei precedenti commi, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

CAPO IV

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 21

Requisiti per la nomina

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 2 lett. b) e c) dello Statuto e non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 56 della Statuto.
2. La componente docente di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), deve essere in regime di tempo pieno, valutata positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. 240/2010 e deve assicurare un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. I docenti, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.

Art. 22

Presentazione e votazione delle rose

1. Almeno 20 giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione il Rettore, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, sentita la Commissione Etica, propone al Senato Accademico per la votazione, una rosa di candidati per la nomina della componente esterna, del personale docente e del personale tecnico amministrativo. I componenti della rosa devono essere in misura doppia rispetto ai candidati da designare, la composizione deve rispettare il principio di pari opportunità di genere, per una quota pari ad almeno 1/3 del numero complessivo dei candidati. I nominativi del personale docente e del personale tecnico amministrativo sono

comunicati ai componenti del Senato almeno 5 giorni prima della seduta.

2. Il Senato Accademico, valutati i curricula dei candidati, procede per ciascuna componente alla designazione, mediante votazione a voto palese con una maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, il Rettore, sentita la Commissione Etica, può presentare entro i successivi 15 giorni, al Senato Accademico, una nuova rosa di candidati.
4. Le modalità di elezioni delle rappresentanze studentesche sono disciplinate nel Titolo II del presente regolamento.

Art.23

Sostituzioni in corso di mandato

1. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione anticipata dalla carica, decadenza da parte di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico entro 30 giorni procede ad una nuova designazione, limitatamente alla componente da sostituire, secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.
2. Coloro che risultano designati ai sensi dei precedenti commi, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Capo IV bis

Elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

Art. 23 bis Rappresentante dei Docenti nel Consiglio di Amministrazione dell' E.R.S.U.

1. L'elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. è indetta dal Rettore. La carica ha durata triennale. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito nel titolo I, capo I, del presente regolamento.
2. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione anticipata dalla carica o decadenza da parte del docente eletto, il Rettore indice entro venti giorni le elezioni che devono essere svolte nei successivi trenta.
3. Colui che risulta eletto ai sensi del precedente comma, ricoprirà la carica immediatamente dopo la nomina e fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Capo V

Elezioni degli organi del Dipartimento

Art. 24

Il Direttore

1. Il Direttore del dipartimento è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario, può essere eletto un professore associato.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di dipartimento.
3. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari o, in caso di assenza o indisponibilità, ai professori associati afferenti al dipartimento, che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Gli stessi devono essere in regime di tempo pieno e valutati positivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. 240/2010. Se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.
4. Il professore ordinario decano per ruolo, 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore uscente, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore e fissa la data per l'eventuale seconda votazione, che dovrà aver luogo non prima di tre giorni ed entro 10 giorni dalla prima. Il Decano provvede entro lo stesso termine alla nomina di una Commissione elettorale, composta da un Presidente, un componente e un segretario. Contestualmente alla convocazione, il Decano invita i membri del Consiglio a presentare delle candidature.
5. Le candidature e gli eventuali programmi devono essere presentati per iscritto al decano, che ne cura la pubblicazione nel sito del dipartimento e la diffusione tra gli elettori, 5 giorni prima della data fissata per la prima votazione.
6. Qualora non siano state presentate candidature, il decano rinvia le elezioni per non più di 15 giorni, trascorsi i quali senza che siano state presentate candidature, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.
7. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
8. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, vanno al ballottaggio i due candidati più votati nella prima votazione. Nel caso in cui al termine della prima votazione risulti votato un solo candidato, che non raggiunga la maggioranza richiesta, si riaprono i termini per la presentazione delle candidature.
9. Nella seconda votazione e nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
10. Il Direttore è proclamato eletto dal decano, che ne comunica il nominativo al Rettore per il decreto di nomina.

Art. 25
La Giunta

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze della giunta

di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) dello Statuto, il Direttore del dipartimento convoca il Consiglio di dipartimento per la loro sostituzione.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato facenti parte del Consiglio di dipartimento.
3. Il Direttore, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, propone al Consiglio i nominativi da designare, nel numero determinato da ciascun dipartimento con proprio regolamento. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto al voto. Ove non si raggiunga tale maggioranza, risulteranno eleggibili tutti coloro che hanno titolo a ricoprire la carica ai sensi del comma 2. La votazione avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da eleggere; sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. La componente docente della Giunta dev'essere costituita, in misura non inferiore al 60%, da professori ordinari ed associati.

Art. 26

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio e nella Giunta di Dipartimento

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento, il Direttore di Dipartimento indice le elezioni, con apposito bando reso pubblico. Sarà cura del Direttore darne la massima diffusione.
2. Il bando deve indicare la data delle elezioni, l'ubicazione dei seggi elettorali, l'orario di apertura e di chiusura dei medesimi ed il numero degli eligendi.
3. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti coloro che alla data delle votazioni rivestono tale qualifica, sono in servizio nei ruoli dell'ateneo e risultano assegnati al Dipartimento. L'elettorato attivo nella Giunta è riservato al personale tecnico amministrativo che alla data di indizione delle elezioni riveste tale qualifica, è in servizio nei ruoli dell'ateneo e risulta assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo è invece riservato ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti nel consiglio.
4. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel consiglio è definito dai regolamenti di Dipartimento, nel rispetto delle norme statutarie.
5. Qualora il personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento sia pari o inferiore al 10% della componente docente in Consiglio di dipartimento, non si procede all'elezione e detto personale siede in Consiglio.

Art. 27

Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti nel Consiglio e nella Giunta di Dipartimento

1. Fermo restando quanto disciplinato dal Titolo II del presente regolamento, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze dei dottorandi e degli specializzandi e di quanto disciplinato dal successivo comma 2 per l'elezione dei titolari di assegno di ricerca, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze degli specializzandi, dottorandi e assegnisti nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento, il Direttore di dipartimento convoca il corpo elettorale, con apposita comunicazione resa pubblica nel sito dell'Ateneo. La convocazione deve indicare la data delle elezioni, l'ubicazione dei seggi elettorali, l'orario di apertura e di chiusura dei medesimi ed il numero degli eligendi. Le votazioni si svolgono nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 2 comma 3, risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, a parità di voti prevale il più giovane di età.
2. L'elettorato attivo per l'elezione dei titolari di assegno di ricerca spetta ai titolari di assegno le cui attività si svolgono presso il dipartimento interessato. L'elettorato passivo spetta ai titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010.
3. L'elettorato passivo nella Giunta è riservato ai dottorandi, agli specializzandi ed agli assegnisti eletti nel Consiglio.
4. Nel caso di dottorandi e specializzandi, che svolgono la loro attività all'interno di due o più Dipartimenti, ai fini dell'elezione si farà riferimento al Dipartimento cui afferiscono, rispettivamente, il tutor e il coordinatore della scuola di specializzazione, se docente dell'Ateneo. Se il tutor non è docente dell'Ateneo si farà riferimento al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore del dottorato.

Art. 28

Sostituzioni in corso di mandato

1. Nel caso in cui il Direttore di dipartimento cessi dall'incarico in corso di mandato, il professore ordinario decano indice entro 20 giorni le elezioni, che devono essere svolte nei successivi 30 giorni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti della Giunta di dipartimento, il Direttore entro 30 giorni, procederà ad una nuova designazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 25.
3. Colui che risulta designato ai sensi del precedente comma, resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Capo VI

Elezioni degli organi della Facoltà

Art. 29
Il Presidente del Consiglio di Facoltà

1. Il Presidente del Consiglio di Facoltà è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nella Facoltà medesima.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.
3. Possono essere eletti i professori ordinari, che svolgono attività didattica nella Facoltà e che non ricoprono il ruolo di Direttore di dipartimento e Coordinatore di corso di studio o di classe; se ricoprono tale ruolo al momento dell'elezione dovranno rinunciare alla carica. Gli stessi devono assicurare un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Devono inoltre essere in regime di tempo pieno e valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. 240/2010. Se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.
4. Il professore ordinario decano per ruolo in Consiglio, 30 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente uscente, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Facoltà per l'elezione del nuovo Presidente e fissa la data per l'eventuale seconda votazione. Il Decano provvede contestualmente alla nomina di una Commissione elettorale composta da un Presidente, un componente ed un segretario. Contestualmente alla convocazione, il Decano invita i professori ordinari che svolgono attività didattica nella Facoltà a presentare delle candidature.
5. Le candidature e gli eventuali programmi, devono essere presentati per iscritto, 5 giorni prima della data fissata per la prima votazione, al decano che ne cura la pubblicazione nel sito della Facoltà e la diffusione tra gli elettori.
6. Qualora non siano state presentate candidature, il decano rinvia le elezioni per non più di 15 giorni, trascorsi i quali senza che siano state presentate candidature, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento.
7. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
8. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, vanno al ballottaggio i due candidati più votati nella prima votazione. Nel caso in cui al termine della prima votazione risulti votato un solo candidato, che non raggiunga la maggioranza richiesta, si riaprono i termini per la presentazione delle candidature.
9. Nella seconda votazione e nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
10. Il Presidente è proclamato eletto dal decano, che ne comunica il nominativo al Rettore

per il decreto di nomina.

Art. 30

Elezione delle rappresentanze elettive nel Consiglio di Facoltà- operazioni preliminari

1. Il Presidente del Consiglio di facoltà, tre mesi prima della scadenza delle rappresentanze elettive nel consiglio di facoltà, determina sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti, il numero dei consiglieri spettanti a ciascun Dipartimento ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. c) dello statuto. Ai fini del calcolo si considerano i Dipartimenti aggregati nella Facoltà e i Dipartimenti che contribuiscono all'attività didattica coordinata dalla Facoltà medesima, nella misura minima del 2% di CFU del totale dei crediti impartiti dai docenti afferenti ai medesimi.
Ai fini del calcolo della percentuale di CFU si considerano anche gli insegnamenti mutuati.
2. Determinata la quota di consiglieri spettanti a ciascun dipartimento, ai sensi dei commi precedenti, da questa si scomputano i Coordinatori dei corsi di studio o di classe afferenti a ciascuno di essi. La parte che residua costituisce la componente elettiva di cui all'art. 36, comma 1, lett. c2) dello Statuto, per la quale ciascun Consiglio di dipartimento procede all'elezione.
3. Nel caso in cui il numero di coordinatori dei corsi di studio o di classe afferenti al dipartimento ecceda il numero di consiglieri ad esso spettanti, il Consiglio di dipartimento determinerà, per la quota spettante, i Coordinatori che saranno rappresentati in Consiglio di facoltà.

Art. 31

Elezione da parte dei dipartimenti delle rappresentanze elettive nel Consiglio di facoltà

1. I Direttori dei dipartimenti partecipanti alla Facoltà 30 giorni prima della scadenza del mandato della componente docente nel Consiglio di facoltà di cui all'art. 36, comma 1, lett. c2) dello Statuto, preso atto delle determinazioni di cui all'articolo precedente, convocano il Consiglio di dipartimento per la loro sostituzione.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato facenti parte del Consiglio di dipartimento.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo, i docenti di ruolo facenti parte della Giunta del dipartimento, che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati nella Facoltà e che hanno optato o si impegnano ad optare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 dello Statuto, per il Consiglio di facoltà per il quale concorrono.
4. Il Direttore propone al Consiglio di dipartimento i nominativi da eleggere, nel rispetto dei requisiti indicati al comma 3. Il Consiglio vota a maggioranza del 60% degli aventi diritto al voto. Ove non si raggiunga tale maggioranza, risulteranno eleggibili tutti

coloro che hanno titolo a ricoprire la carica ai sensi del comma 3. La votazione avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da designare. Sono eletti i docenti che ottengono il maggior numero di voti.

5. Le modalità di elezioni delle rappresentanze studentesche sono disciplinate nel Titolo II del presente regolamento.
6. I regolamenti delle singole Facoltà definiranno le modalità di partecipazione del personale T.A. nei Consigli di facoltà.

Art. 32

Elezione delle rappresentanze elettive nella Giunta di facoltà

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze della Giunta di cui all'art. 39, comma 2, lett. b) dello Statuto, il Presidente del Consiglio di facoltà convoca il Consiglio per la loro sostituzione.
2. Ha diritto all'elettorato attivo, la componente docente del Consiglio di Facoltà. Hanno diritto all'elettorato passivo i Coordinatori dei corsi di studio facenti capo alla Facoltà.
3. Il Consiglio vota a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con voto limitato a due. Sono considerati eletti i primi cinque docenti che riportano il maggior numero di voti.

Art. 33

Sostituzioni in corso di mandato

1. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di facoltà cessa dall'incarico in corso di mandato o cessa di svolgere attività didattica nella Facoltà, il professore ordinario decano in Consiglio, indice entro 30 giorni le elezioni che devono essere svolte nei successivi 20 giorni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica da parte di uno dei Direttori di dipartimento o dei Coordinatori di corso di studio del Consiglio di facoltà di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c1) dello Statuto, allo stesso subentrano, nell'ambito della medesima componente, rispettivamente, il Direttore neoeletto e il nuovo Coordinatore di corso di studio o di classe.
3. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione anticipata dalla carica o venir meno dei requisiti di eleggibilità di uno dei componenti del Consiglio o della Giunta di facoltà di cui agli articoli 36, comma 1 lett. c2) e 39, comma 2 lett. b) dello Statuto, rispettivamente, i Direttori di dipartimento e il Presidente del Consiglio di facoltà procedono entro 30 giorni ad una nuova elezione.
4. Coloro che risultano eletti ai sensi dei precedenti commi, restano in carica fino alla

scadenza del mandato del componente sostituito.

Capo VII

Elezioni degli organi del Corso di studio o di classe

Art. 34

Composizione del Consiglio di Corso di studio o di classe

1. Il Consiglio di Corso di studio o di classe è composto dai docenti che hanno un incarico di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, nonché dai ricercatori a tempo indeterminato che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studi o di classe. I professori a contratto, partecipano al Consiglio di corso di studio o di classe ed esprimono un parere consultivo sugli aspetti didattici, senza diritto di voto.
2. In ordine alla composizione del Consiglio di Corso di studio, i professori e i ricercatori che svolgono attività nell'ambito di più Corsi di studio, optano per l'afferenza ad un solo Consiglio, ai fini del numero legale, mantenendo la possibilità di partecipare con diritto di voto agli altri Consigli di Corso di studio, anche nel caso in cui l'attività didattica riguardi un insegnamento mutuato.
3. L'afferenza ad un Consiglio, ai fini del numero legale, può essere modificata, previa comunicazione ad entrambi i Presidenti dei corsi di studio coinvolti, all'inizio dell'Anno Accademico.

Art. 35

Il Coordinatore dei corsi di studio o di classe

1. Il Coordinatore dei corsi di studio o di classe è eletto dal Consiglio di corso di studio o di classe tra i professori che hanno un incarico di insegnamento, anche modulare, nel corso di studio.
L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di corso di studio o di classe, così come definito ai sensi dell'articolo 34 comma 1. Possono essere eletti i professori in regime di tempo pieno e valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. 240/2010. Se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.
2. I docenti che non prestano servizio, perché ai sensi di disposizioni di legge esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in congedo o aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo.
3. Il professore ordinario decano per ruolo o, in assenza, il professore associato più anziano per ruolo, 30 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore uscente, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di corso per l'elezione del nuovo Coordinatore e fissa la data per l'eventuale seconda votazione, che dovrà aver luogo non prima di 3 giorni ed entro 10 giorni dalla prima. Il Decano provvede, contestualmente, alla nomina di una Commissione elettorale composta da un Presidente, un componente e un segretario.

4. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, vanno al ballottaggio i due candidati più votati nella prima votazione o il candidato che ha ricevuto voti.
5. Nella seconda votazione è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
6. Il candidato che abbia ottenuto il numero dei voti prescritto, ai sensi dei commi precedenti, è proclamato eletto dal Decano che ne comunica il nominativo al Rettore per l'emanazione del decreto di nomina.

Art. 36

Elezione delle rappresentanze elettive nella Giunta di corso di studio o di classe

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato della componente docente della giunta di cui all'art. 46, comma 2, lett. b) dello Statuto, il Coordinatore di corso di studio o di classe convoca il Consiglio per la loro sostituzione.
2. Ha diritto all'elettorato attivo, la componente docente del Consiglio di Corso di studio o di classe. Hanno diritto all'elettorato passivo i docenti di ruolo che fanno parte del Consiglio.
3. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con voto limitato a 1/3 dei nominativi da designare. Sono considerati eletti i docenti che riportano il maggior numero di voti, nel numero determinato dal Consiglio di corso di studio o di classe, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Art. 37

Sostituzioni in corso di mandato

1. Nel caso in cui il Coordinatore di corso di studio o di classe cessa dall'incarico in corso di mandato, il professore ordinario decano in Consiglio o, in caso di assenza, il professore associato più anziano per ruolo, indice entro 30 giorni le elezioni che devono essere svolte nei successivi 20 giorni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti docenti della Giunta di corso di studio o di classe di cui all'art. 46, comma 2 lett. b) dello Statuto, o nel caso in cui in corso di mandato vengano meno i requisiti di eleggibilità, il Coordinatore di corso convoca entro 30 giorni il Consiglio per la sua sostituzione.
3. Coloro che risultano eletti ai sensi dei precedenti commi, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

TITOLO II - NORME PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

allegato al d.r. del 27.02.2014 n.445

Art. 38

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà e Consigli di corso di studio/classe); nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e nel Comitato per lo sport universitario (C.U.S.)

Art. 39

Commissione elettorale per le elezioni Studentesche

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Ateneo di cui all'art. 38 è nominata una Commissione Elettorale Centrale per le elezioni studentesche (di seguito indicata CEC studenti) di durata triennale, nominata dal Senato Accademico, con il compito di verificare la regolarità delle liste elettorali (candidature e firmatari), di decidere dei ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni, di verificare la regolarità dei risultati elettorali, nonché di svolgere le altre funzioni che le siano attribuite dal presente Regolamento.
2. La CEC studenti è composta da un professore ordinario, che la presiede, da un docente esperto in materie giuridiche e da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 40

Indizione delle Elezioni

1. Le elezioni per la rappresentanza degli studenti di cui all'art. 38, hanno luogo ogni due anni accademici, di norma, entro il 30 Aprile. È fatto divieto di svolgere elezioni nei periodi dal 1 giugno al 15 ottobre e dal 15 dicembre al 15 gennaio.
2. Le elezioni per la rappresentanza degli studenti di cui all'art. 38 sono indette dal Rettore, con decreti da pubblicare sul sito di Ateneo, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni, secondo le seguenti indicazioni:
 - n.1 decreto di indizione per organi collegiali centrali (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e CUS);
 - n.6 decreti di indizione ciascuno per ogni Facoltà attivata e per i corrispondenti consigli di corso di classe/studio.Le elezioni nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U sono indette con decreto da pubblicare sul sito di Ateneo, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni, d'intesa con i competenti organi Regionali.
3. Il provvedimento di indizione indica: la data di svolgimento delle elezioni; il numero complessivo degli studenti, specializzandi e dottorandi che risultano iscritti alla data di indizione; le rappresentanze da eleggere e il relativo numero degli eligendi; le modalità per il controllo degli elenchi degli iscritti e per la presentazione delle liste dei candidati.

Art. 41

Elettorato attivo e passivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi centrali dell'Ateneo (Senato accademico e Consiglio di Amministrazione) e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultano iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ai dottorandi e agli specializzandi, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni.
2. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di facoltà, l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultano iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e agli specializzandi della medesima facoltà, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni.
3. Gli studenti delle scuole di specializzazione dell'area medica sanitaria, sono considerati iscritti se titolari di un contratto di formazione specialistica in corso nell'anno solare in cui si svolgono le elezioni.
4. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di corso di studio/classe, l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultano iscritti ai medesimi corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni.
5. L'elettorato attivo spetta, inoltre, agli studenti laureandi già immatricolati sotto condizione ai corsi di laurea magistrale in attesa del conseguimento del titolo nel corso di laurea triennale.
6. Agli studenti che hanno richiesto il passaggio ad altra Facoltà o ad altro Corso di studi, spetta l'elettorato attivo per il Consiglio della facoltà, o del Corso di studi d'origine qualora, alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, l'iter procedurale relativo al passaggio non risulti verificabile dalle banche dati a disposizione dell'amministrazione.
7. L'elettorato passivo per le rappresentanze elettive degli studenti, è riservato agli iscritti per la prima volta non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, ai Corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati, indicata nel provvedimento di indizione delle elezioni. La verifica dell'elettorato passivo verrà effettuata cumulando gli anni di iscrizione a partire dalla prima carriera universitaria in Ateneo nell'ambito del medesimo livello di corso (primo livello: corsi di laurea triennale e a ciclo unico; secondo livello: corsi di laurea specialistica-magistrale biennale; terzo livello: corsi di specializzazione e dottorato), previa decurtazione di eventuali anni di sospensione formale della carriera. Per gli studenti a tempo parziale il calcolo della durata del corso sarà effettuata in base al numero dei CFU annui programmati. Per la determinazione dell'elettorato passivo degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica sanitaria, vale quanto precisato al precedente comma 3.
8. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.:
 - a) l'elettorato attivo, fatto salvo quanto disciplinato nei precedenti commi del

presente articolo, spetta, così come indicato nella legge regionale di riferimento, agli studenti iscritti ai corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico), entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni;

- b) l'elettorato passivo spetta, così come indicato nella legge regionale di riferimento, agli studenti che risultino iscritti in corso, per l'A.A. nel quale si svolgono le elezioni, ai Corsi di laurea (ovvero, ai sensi della riforma universitaria, ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico).
9. L'elenco degli iscritti alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso e di cittadinanza, è consultabile da chiunque ne abbia interesse, decorsi cinque giorni dalla data del provvedimento predetto, presso la struttura responsabile del procedimento elettorale.
10. Gli eventuali errori od omissioni vanno tempestivamente segnalati a tale struttura per la decisione della CEC studenti di cui al precedente articolo 39.

Art. 42

Presentazione delle liste

1. Ciascuna lista dei candidati deve essere contraddistinta esclusivamente da un simbolo, una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi. Al fine di assicurare la rappresentanza studentesca negli organi, le eventuali candidature in sovra numero rispetto al numero degli eligendi sono riservate agli studenti che assicurano un numero di anni di carriera universitaria sino al primo anno di fuori corso almeno pari alla durata biennale del mandato. Il simbolo identificativo della lista dovrà essere presentato, nei termini previsti per la presentazione delle liste elettorali, su formato cartaceo e in formato digitale jpeg in scala di grigi. Dovrà essere di dimensioni tali da risultare iscritto all'interno di un quadrato di due centimetri di lato. Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione devono essere predisposte nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno un terzo dei medesimi componenti.
2. L'elenco dei candidati, contrassegnati con numeri arabi progressivi, dovrà riportare l'indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, del corso di studio cui sono iscritti e del numero di matricola per esteso.
3. Ogni candidato può essere incluso soltanto in liste aventi lo stesso simbolo, denominazione o sigla. Qualora il medesimo candidato risulti incluso, per lo stesso organo, in più liste con diverso simbolo, denominazione o sigla, dovrà optare per una lista entro due giorni dalla richiesta di opzione presentatagli da parte della struttura interessata. In caso di mancata opzione, il nominativo verrà cancellato da ciascuna lista.
4. Ogni lista deve essere depositata presso gli uffici della struttura competente, entro e non oltre le ore 13.00 del venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, da un elettore, firmatario e/o candidato della lista stessa, che ne è considerato il presentatore ufficiale, e che svolge le funzioni di cui ai successivi artt. 46 e 49.
5. La CEC studenti invita il presentatore della lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, il simbolo, la denominazione o sigla della lista, qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza.

6. Alle riunioni della CEC per la verifica della regolarità delle liste presentate, è invitato un rappresentante per ogni gruppo presentatario di lista. I suddetti rappresentanti possono partecipare ai lavori istruttori, al termine dei quali la Commissione si riunirà per adottare le necessarie delibere.

Art. 43

Requisiti di validità delle liste

1. Le liste dei candidati devono obbligatoriamente riportare una denominazione o sigla e un simbolo identificativo della lista stessa. E' consentito l'utilizzo dello stesso simbolo da parte di liste con diverse articolazioni della denominazione principale; in questo caso le liste presentate saranno ricondotte alla lista principale sotto lo stesso simbolo.
2. Le liste dei candidati per il **Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari, per il Senato Accademico e per il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.**, devono essere corredate dalle firme autenticate dal notaio o dai segretari comunali, o da loro delegati, o dai funzionari all'uopo delegati dall'Università presso ogni singola Facoltà, di non meno di 250 e non più di 400 studenti iscritti all'Università di Cagliari, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati;
per il Comitato per lo Sport Universitario le candidature devono essere corredate dalle firme, come sopra autenticate, di non meno di 25 e non più di 50 studenti iscritti all'Università di Cagliari, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati;
per i Consigli di Facoltà le candidature devono essere corredate dalle firme autenticate di non meno di 30 e non più di 60 studenti iscritti ai corsi di studio coordinati nella Facoltà, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati;
per i Consigli di corso di studio o di classe con un numero di studenti da eleggere fino a 5, le candidature devono essere corredate dalle firme autenticate di non meno di 15 e non più di 30 studenti iscritti al corrispondente corso di studio, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per quelli con un numero di studenti da eleggere compreso tra 6 e 10, di non meno di 20 e non più di 40 studenti iscritti al corrispondente corso di studio, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per quelli con un numero di studenti da eleggere superiore a 10, di non meno di 25 e non più di 50 studenti iscritti al corrispondente corso di studio, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati.
3. Le liste in possesso dei requisiti per la candidatura all'elezione nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., sono esonerate dal presentare le firme a corredo delle candidature per l'elezione agli altri organi, anche se presentate con diverse articolazioni della denominazione principale.
4. Le firme raccolte oltre il numero massimo indicato per ciascun organo, a sostegno delle liste dei candidati, non verranno conteggiate.
5. Ogni studente può firmare le proposte di candidatura incluse in liste aventi lo stesso simbolo, la stessa denominazione o sigla per ognuno dei tipi di elezione.
6. Ogni lista può essere corredata dalle firme, come sopra autenticate, dei candidati in essa compresi.
7. Le firme richieste dall'art. 42 del presente articolo devono indicare chiaramente il nome e il cognome dello studente, la facoltà e il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola universitario per esteso o il codice fiscale.

Articolo 44

Pubblicazione delle liste e ubicazione seggi

1. Le liste dei candidati, riscontrate regolari dalla CEC studenti, numerate secondo l'ordine di presentazione, con relativo simbolo, denominazione o sigla, sono rese pubbliche mediante manifesti indicanti la data delle elezioni. Detti manifesti saranno pubblicati, almeno sette giorni prima della data delle elezioni, nel sito di Ateneo, nelle Facoltà e nelle case dello studente dell'E.R.S.U.
2. L'ubicazione dei seggi e l'orario di svolgimento delle elezioni saranno resi pubblici con appositi manifesti

Art. 45

Propaganda elettorale e spazi

1. Compatibilmente con le esigenze didattiche, le Facoltà concederanno agli studenti i locali per le riunioni necessarie alla preparazione delle liste.
2. La regolamentazione della propaganda elettorale in ambito universitario è attuata con accordi tra i presentatori delle liste. Le singole Facoltà, in base alle proposte ricevute, individuano appositi spazi, uguali per tutte le liste, per l'affissione di manifesti ed assegnano aule per le assemblee.
3. In tutte le manifestazioni di propaganda, che dovranno concludersi tassativamente entro la giornata precedente a quella delle elezioni, non è consentito di venire meno in alcun modo ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione Repubblicana. Il mancato rispetto di tale termine sarà segnalato alla CEC studenti per i dovuti provvedimenti di competenza.

Art. 46

Seggi elettorali

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, sono costituiti, entro il settimo giorno precedente le elezioni, i seggi elettorali con provvedimento del Direttore Generale. Ciascun seggio è composto da:
 - a) un Presidente;
 - b) 4 scrutatori effettivi e 4 scrutatori supplenti, sorteggiati dall'Ufficio Elettorale-tra tutti gli studenti iscritti all'Università;
 - c) un segretario nominato dall'Amministrazione universitaria tra il personale tecnico amministrativo.I seggi costituiti presso le sedi decentrate, sono composti dal Presidente, dal segretario e da uno scrutatore, nominati anche tra il personale tecnico amministrativo del consorzio che gestisce le attività presso le suddette sedi.
Qualora le elezioni si svolgano contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di consultazione nazionale, l'Amministrazione può modificare la composizione dei seggi nel rispetto delle indicazioni riportate nei decreti ministeriali di indizione
2. In caso di rifiuto degli studenti sorteggiati, l'Ufficio Elettorale può designare altri studenti iscritti all'Università.
3. Non può essere scrutatore lo studente candidato ad una delle elezioni. Agli studenti

scrutatori verrà corrisposto un gettone di presenza.

4. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Segretario. Il seggio opera validamente, sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario.

Art. 47

Operazioni Preliminari

1. Prima dell'inizio delle elezioni, i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, lista dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).
2. È compito specifico del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale ove si terranno le elezioni e la presenza in esso delle cabine e delle attrezzature necessarie ad assicurare e a garantire la segretezza e la libertà del voto

Art. 48

Votazioni

1. Durante le operazioni di votazione possono accedere ai locali ove sono ubicati i seggi, soltanto gli studenti iscritti nei registri dei votanti degli stessi seggi. Alle operazioni relative allo scrutinio possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati alla CEC studenti entro le ore 12 del 2° giorno antecedente a quello dell'inizio delle elezioni con designazione da parte del presentatore della relativa lista. I rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere per ogni lista non più di uno per seggio. L'espressione del voto è libera e segreta.
2. Il Presidente è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità. È fatto obbligo al Presidente del seggio di annotare nel verbale le eventuali irregolarità segnalate dai componenti del seggio.
3. Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi. I seggi elettorali restano aperti dalle ore 8,30 alle ore 19,30 del primo giorno e dalle ore 8,30 alle ore 14,00 del secondo giorno.
4. Durante le elezioni è vietata ogni forma di propaganda. Il presidente del seggio, previa ammonizione di coloro che adottano comportamenti non rispettosi di tale disposizione all'interno del seggio, dovrà segnalare nel verbale quanto accaduto. Il mancato rispetto del divieto di propaganda nei locali e spazi universitari, potrà essere segnalato per iscritto alla CEC competente la quale segnalerà al Rettore eventuali fatti che potrebbero determinare sanzioni disciplinari ai sensi della normativa vigente.
5. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.
6. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:
 - a) la consegna da parte dell'elettore della propria tessera universitaria o di altro documento idoneo per il riconoscimento, ai fini dell'accertamento della sua identità personale; in mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei membri del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista dei votanti;
 - b) l'accertamento della presenza del nominativo dell'elettore nella lista degli iscritti o, per gli studenti fuori elenco, dell'espressa autorizzazione al voto da parte

- dell'ufficio della struttura competente;
- c) la consegna all'elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio, delle schede elettorali previamente predisposte, ciascuna di colore diverso, per l'elezione delle singole rappresentanze;
 - d) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'indicazione sulle schede, da parte dello stesso, della lista prescelta e delle preferenze;
 - e) la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al Presidente o ad uno dei componenti il seggio, che le introdurrà ciascuna nell'apposita corrispondente urna sigillata;
 - f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma di uno degli scrutatori sull'apposita colonna della lista dei votanti.
7. Per gli elettori fisicamente impediti si applicano le disposizioni indicate all'art. 8, comma 6.

Art. 49

Esercizio del diritto di voto

1. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art.42, il simbolo, le denominazioni o sigle delle liste, e ove possibile, i nominativi dei candidati.
2. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco, con l'indicazione di un segno nello spazio contenente detta denominazione, da apporre con la matita ricevuta dal componente il seggio.
3. Qualora nelle schede non siano riportati i nominativi dei candidati, l'elettore esprime i voti di preferenza, indicando nell'apposito spazio della scheda, il nome e il cognome o il numero di ordine nella lista, del candidato o dei candidati della lista prescelta. Nel caso in cui, invece, nelle schede siano riportati i nominativi dei candidati, l'elettore esprime il voto di preferenza apponendo il segno sul nome e cognome o sul numero di ordine del candidato della lista prescelta. L'elettore può esprimere solo il voto di lista apponendo un segno sul simbolo, denominazione o sigla della lista prescelta.
4. L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza, qualora le rappresentanze da eleggere non siano superiori a 3; due voti di preferenza, qualora le rappresentanze da eleggere siano comprese tra 4 e 8; tre voti di preferenza, qualora le rappresentanze da eleggere siano comprese tra 9 e 15; quattro voti di preferenza, qualora le rappresentanze da eleggere siano superiori a 15.

Art. 50

Schede nulle

1. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle consegnate dal componente il seggio e/o non risultino timbrate e firmate dal Presidente o dal Segretario;
 - b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) che contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata. Sono validi come voti di lista e come voti di preferenza quelli che contengano l'indicazione delle preferenze, in misura non

superiore al numero previsto per i candidati della stessa lista.

2. Qualora le schede contengano indicazioni di nomi compresi non nella lista votata, ma in una lista di uguale simbolo, denominazione o sigla presentata per un altro organo, viene considerata valida come voto di lista, ove rechi una esplicita scelta per la lista stessa. Nelle schede che contengono voti di preferenza per i candidati della stessa lista, eccedenti il numero massimo previsto, è comunque valido il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza indicati per i nominativi che, nell'ordine di indicazione dell'elettore, seguono il nominativo che corrisponde al numero massimo di preferenze previsto.

Art. 51 Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti il seggio, hanno inizio immediatamente dopo le operazioni di voto; tali operazioni proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. Sono scrutinate per prime le schede per l'elezione al Consiglio di Amministrazione dell'Università, poi quelle per l'elezione al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Comitato per lo Sport universitario e, se svolte contestualmente, quelle relative agli organi delle strutture didattiche e di ricerca.
3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere la provvisoria non attribuzione. Il rappresentante di lista opponente può formulare il suo rilievo nell'apposito registro verbale. La CEC studenti decide in merito.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio ogni Presidente di seggio trasmette all'Ufficio elettorale:
 - a) in plico sigillato, una copia del verbale, le schede votate, le schede nulle, le schede bianche, le restanti schede non votate;
 - b) una copia del verbale;
5. L'ufficio elettorale predispone, sulla base dei risultati indicati nel verbale di cui al punto b), i report relativi ai risultati delle votazioni, da sottoporre alla verifica della CEC studenti.
6. La CEC studenti, verificata la regolarità dei risultati elettorali e svolte le funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 39, trasmette i risultati al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti indicando, per ciascuna rappresentanza, la decorrenza del mandato. Il decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 52 Attribuzione rappresentanze

1. L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, etc., sino alla concorrenza del numero dei candidati;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli

più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quoziente è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti, come è indicato nella lettera precedente;
risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art. 53

Sostituzione in corso di mandato

1. Il mandato degli eletti cessa a decorrere della data di inizio del mandato definito con il decreto di proclamazione degli eletti nella tornata successiva.
2. In caso di rinuncia di uno dei candidati proclamati eletti, o di sua decadenza dalla qualità di studente dell'Università di Cagliari, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista.
3. Per gli studenti presenti nelle liste dei candidati per gli Organi Centrali e negli organi delle strutture didattiche e di ricerca, ferma restando la durata biennale del mandato degli eletti, il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dallo stesso mandato, né dalla lista di appartenenza, se si procede entro 15 giorni dalla prima data utile all'iscrizione, almeno provvisoria, ad un nuovo corso di laurea, laurea specialistica o magistrale.
4. Lo studente eletto è rieleggibile immediatamente solo per un altro mandato.

Art. 54 Rinvii

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento si tiene conto delle norme nazionali in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali, in quanto applicabili.

Art. 55

1. Le elezioni dei Coordinatori dei consigli di corso di studi o di classe dovranno svolgersi, sia in prima che in seconda votazione, entro il 5 maggio 2012. In deroga a quanto disposto dall'articolo 35 comma 2, la seconda votazione può svolgersi il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prima. Il consiglio di corso può deliberare che il rinnovo di detta carica può non essere effettuato, se il Presidente del consiglio di corso di studi o di classe è stato nominato successivamente all'approvazione dello Statuto (12 ottobre 2011). Per i corsi di laurea e laurea magistrale in precedenza gestiti dal Consiglio di Facoltà, si procederà a convocare i rispettivi Consigli di corso o di classe, così come composti ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, per l'elezione del Coordinatore di consiglio di corso di studi o di classe. I coordinatori eletti ai sensi del presente comma durano in carica tre anni accademici.
2. Entro il 14 maggio 2012, in deroga a quanto previsto dagli artt. 24, comma 4; 26, comma 1 e 27, comma 1, del presente regolamento, i professori decani per ruolo di ciascun Dipartimento, previa indizione delle elezioni delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo e delle rappresentanze dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti nei consigli di dipartimento, convocano sia in prima che

in seconda votazione i consigli medesimi per l'elezione dei direttori. In deroga all'art. 24, commi 5 e 6, le candidature devono essere presentate 3 giorni prima della data fissata per le votazioni. In caso di mancata presentazione di candidature si applicano le disposizioni dell'art. 3. Nella stessa seduta, definita la numerosità delle giunte, ai sensi dell'art. 32 dello statuto, i direttori neoeletti propongono al consiglio i nominativi della componente docente da designare nelle giunte medesime e si procede alla loro votazione secondo quanto stabilito all'art. 25.

3. Ai fini del rinnovo, i mandati non conclusi all'entrata in vigore dello Statuto si considerano espletati per intero, se svolti per un periodo superiore alla metà della loro durata ordinaria.
4. Entro 7 giorni dall'elezione delle Giunte dei Dipartimenti, definita sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti la composizione numerica dei consigli di Facoltà ai sensi dell'art. 30, il professore ordinario decano per ruolo di ciascuna Facoltà prende atto del numero di consiglieri di facoltà spettanti a ciascun Dipartimento ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. c) dello statuto. A tal fine vanno scomputati i Coordinatori dei corsi di studio o di classe afferenti a ciascun Dipartimento. Per la parte che residua, i Direttori dei Dipartimenti convocano i Consigli entro i successivi 8 giorni in prima e seconda votazione, perché procedano all'elezione della componente docente, di cui all'art. 36, comma 1, lett. c2) dello statuto, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
5. Entro 15 giorni dall'elezione del Consiglio di facoltà, il professore ordinario decano per ruolo convoca il Consiglio per eleggere il Presidente.
6. Entro i successivi 7 giorni, il Rettore indice le elezioni del Senato Accademico. L'elezione avviene in due turni elettorali. Nel primo turno si procede all'elezione dei direttori di dipartimento e dei rappresentanti del personale T.A. ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a) dello statuto. Entro 7 giorni dall'elezione dei direttori di dipartimento si procede all'elezione della componente docente di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) dello statuto, secondo quanto previsto dagli articoli sopra richiamati.
7. Entro i successivi 7 giorni, il Rettore indice le elezioni del Senato Accademico. L'elezione avviene in due turni elettorali. In deroga all'art. 17 del presente regolamento, nel primo turno si procede all'elezione dei direttori di dipartimento ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a) dello statuto. Entro 15 giorni dall'elezione dei direttori di dipartimento si procede all'elezione della componente docente e tecnico amministrativa di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) e d) dello statuto, secondo quanto previsto dagli articoli sopra richiamati.
- 7 bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, i soggetti tenuti a manifestare opzione per un collegio elettorale, possono farlo fino alla data delle elezioni, anche con dichiarazione scritta presentata al Presidente del seggio elettorale.
8. In sede di prima applicazione il numero di docenti di ruolo in Consiglio di Facoltà è pari

al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti che partecipano alla Facoltà.

9. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di dipartimento la rappresentanza del personale tecnico amministrativo all'interno dei consigli di dipartimento è pari al 10 % della componente docente di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) e b) dello statuto.
10. In attesa dell'attivazione delle procedure di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010, sono considerati valutati positivamente i docenti definiti scientificamente attivi dalle disposizioni relative al VQR ANVUR.
11. L'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi nei quali è prevista la loro presenza hanno luogo per tutti gli organi i giorni 29 e 30 maggio 2012. Il termine di cui all'articolo 40 comma 2 per indire le elezioni è ridotto a 25 giorni.